



Comune di Castel San Giorgio Provincia di Salerno

ORDINANZA n° 49 del 15/06/2022

**OGGETTO: Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2022.**

IL SINDACO

quale Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Dato atto che l'incuria ed il completo abbandono delle aree boschive ed agricole ma anche di appezzamenti di terreni incolti, ubicati all'esterno ed all'interno del perimetro urbano, da parte dei possessori contro ogni logica del mantenimento ambientale e della sicurezza comunitaria, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia, tale da sviluppare incendi fortuiti, a causa delle elevate temperature estive;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", in particolare l'art 3 comma 3 lettera e) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007 del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale economico e naturalistico, con cui è stato richiesto alla Regione un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;

Visto il Decreto Dirigenziale del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 270 del 10/06/2022, con il quale viene dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2022;

Considerata la necessità, di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del

patrimonio comunale;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario adottare dei provvedimenti al fine di scongiurare l'innescio di incendi nella stagione estiva;

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art 3. comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale; c) la Legge 6 febbraio 2014 n. 6, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014. n.116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)”;
- il Decreto Ministeriale n° 3536 dell'8 febbraio 2016, recante la Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n° 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma i, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n° 129, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n° 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l'altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- la Legge Regionale n° 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art.25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di “bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Derghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo”;
- il Reg. reg.le 28 settembre 2017. n° 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;
- il T.U. della legge di P.S. 18/06/1931 n° 773. artt. 17 e 59;
- la Legge Regionale n. 11/1986, così come modificata dal D.P.G.R. n° 387 del 16/06/2003, artt. 6 e 7, che richiama l'attenzione circa le osservanze delle norme previste dal Regolamento “ Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale”, allegato C, nonché il D.M.

26/01/1996;

- l'art 54 e 50, comma 4. del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- la Delibera di Giunta Regionale n.251 del 11/06/2019;
- il titolo III del D.Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;
- l'art. 255 del D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale ";
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000 n. 353;
- gli artt. 892, 894 e 896 del Codice Civile;

Tutto ciò premesso, per ragioni di sicurezza e incolumità fisica delle persone;

ORDINA

Art. 1 - Durante il periodo compreso **tra il 01 luglio e il 20 Settembre 2022**, è fatto espressamente divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

Art. 2 - di prestare particolare attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale":

1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.
2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.
4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.
5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e



dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.

6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.

7. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.

8. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

9. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.

10. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.

11. Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla legge regionale 13 giugno 2016, n° 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), è utilizzato nei seguenti ambiti:

- g) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano/forestale;
- h) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
- i) attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva;
- j) ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto;
- k) formazione del personale addetto alle attività antincendio;
- l) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione.

12. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono inoltre considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

12.bis Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.

13. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.

14. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.

14.bis I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

15. È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.

16. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.

17. È demandata alla competenza dei Sindaci l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 15 nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

18. Il Sindaco, quando ne ricorrano le necessità, può vietare manifestazioni anche al di fuori del periodo di massima pericolosità.

19. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

20. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschi (A.I.B.). Al servizio A.I.B. possono partecipare anche le squadre attivate dai Comuni e dalle associazioni di volontariato.

21. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario/conducente e da coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica, atte ad eliminare ogni focolaio residuo.

INFORMA

Che il Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) alla legge regionale 7 maggio 1996 n. 11 aggiornato all'anno 2014. così come integrato dalla L.R. n° 116 del



11/08/2014, tra l'altro, prevede all'art 6 — Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, ove individuati dall'art. 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuolo sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri;
3. a) È fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cattura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
- b) In aree circoscritte, già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza è consentita l'accensione del fuoco, e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o a legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;
4. Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli;
5. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall'alba alle ore 10,00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre;
6. la bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbano essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente;
7. le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.** I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)".
8. Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio.
 1. Nell'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
 2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 Km da essi. Deroche possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.
 3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare

superfici boscate alla distanza suddetta.

RICORDA

- che le violazioni saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 178 bis del Regolamento Regionale n° 3/2017.

Rammenta, inoltre, che gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in movimento comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 3 del Codice della Strada.

RACCOMANDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Comando Prov.le Vigili del Fuoco, tel. 115
 - Regione Carabinieri Forestale Campania, tel. 1515
 - Arma Carabinieri, tel. 112
 - Questura, tel. 113
 - Comando Polizia Municipale, tel. 081/5163270

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia: pubblicata all'Albo Pretorio del Comune; inserita sul sito istituzionale del Comune; copia della presente ordinanza sia trasmessa: Alla Prefettura di Salerno, Alla locale Stazione Carabinieri, Al Comando Polizia Municipale, Al Responsabile Settore n. 2 Protezione Civile, Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della Regione Campania di Salerno.

Ai sensi dell'art.8, comma 2 della Legge n° 241/1990, il Responsabile del Procedimento è Responsabile Settore n. 2 Polizia Locale Comandante Giuseppe Contaldi

La Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Castel San Giorgio, li 15/06/2022



IL SINDACO
Avv. Paola LANZARA